

DIRIGENTE




SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

Progetto di Legge

“Modifica dell’articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71 - Legge in materia di sostegno allo sviluppo economico -, della residenza semplificata, della residenza per motivi economici e del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali”

Art. 1

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. L’art. 21 della legge 27 giugno 2013 n. 71 è così sostituito:

“Art. 21

(Normativa in materia di innovazione tecnologica)

1. Considerato il ruolo strategico che le imprese operanti nel settore dell’innovazione tecnologica e della ricerca rivestono per lo sviluppo dell’economia ed al fine di realizzare le migliori condizioni per l’attrazione, l’insediamento e la crescita di imprese ad alto contenuto tecnologico, con decreto delegato sono disciplinate le diverse normative settoriali necessarie a favorire lo sviluppo dell’ecosistema innovativo della Repubblica di San Marino, di nuove nicchie economiche e di nuove tecnologie, anche su proposta dell’Istituto per l’Innovazione di San Marino S.p.A. in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b bis), del Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23.
2. Le società di cui al comma 1 sono riconosciute tali, potendo quindi accedere ai benefici e alle opportunità previste dalle normative, dall’Istituto per l’Innovazione di San Marino S.p.A., a seguito di apposita istanza presentata dai promotori all’Ufficio Attività Economiche.
3. Le società di cui al comma 1 possono godere, fermi restando eventuali limiti e soglie di applicabilità previste da leggi speciali, di esenzioni totali o parziali dal pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi di cui alla Legge 16 dicembre 2013, n.166 e successive modifiche, per un periodo predeterminato da definire negli specifici Decreti Delegati a seconda del settore di attività. Tale periodo decorre dalla iscrizione nel Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.
4. Per le società operanti nel settore dell’innovazione tecnologica e della ricerca, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Start Up e altre imprese ad alto contenuto tecnologico, i cui requisiti oggettivi e soggettivi sono individuati tramite decreto delegato, possono essere introdotte:
 - a) disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
 - b) specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
 - c) specifiche tipologie di contratti di lavoro, anche in deroga e a integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche;



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO

- d) particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche;
 - e) speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio;
 - f) particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche;
- con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento."

Art.2

(Modifica alla disciplina delle residenze)

1. L'articolo 22 bis, comma 10, della Legge n. 71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n. 115, è così sostituito:

"10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). Tale garanzia reale può essere sostituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo. La garanzia reale o la fideiussione bancaria o assicurativa, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici."

2. L'articolo 22 bis, comma 11, della Legge n. 71/2013, così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n. 115, è così sostituito:
"11. L'immobile o le garanzie di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
COMMERCIO E LAVORO**

escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13."

3. L'articolo 4, comma 3, del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63, così come modificato dall'articolo 14 della legge n.115/2017, è così sostituito:

"3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito:

a) dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario, purché di valore certo e prontamente liquidabile, detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso;

oppure

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese, ai sensi della Legge del 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera per il medesimo importo."

Art. 3

(Modifica alla disciplina dei permessi di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. L'articolo 10 ter, comma 1, della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, così come introdotto dall'articolo 12 della Legge n. 115/2017, è così modificato:

"1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti esclusivamente nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014."

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese già operanti alla data in vigore della presente legge e rientranti nelle disposizioni del decreto delegato 24 luglio 2014 n. 116 ed eventuali successive modifiche restano assoggettate alle disposizioni di tale decreto.

Art. 5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272
F +378 (0549) 882529